

# Comune di Bassano del Grappa

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Unico 1758 / 2020	Area	Staff
----------------------------	------	-------

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 01.11.2020/31.10.2022. DITTA LIVE S.R.L. CON SEDE A PADOVA. CIG: Z862ED0DF5. IMPEGNO DI SPESA.

#### IL DIRIGENTE

## Premesso che:

- nel mese di ottobre del corrente anno è in scadenza il rapporto contrattuale inerente il servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale con l'operatore economico LIVE s.r.l., con sede in Padova (PD) via Fornace Morandi n. 18 int. 3;
- il servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale è funzionale alla trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale e alla semplificazione delle procedure dell'Ufficio di competenza;
- la qualità del servizio, in termini di puntualità e correttezza della trasposizione e di tempistiche rapide per la restituzione, contribuisce certamente anche ad una maggior qualità e precisione nella redazione dei verbali di seduta e a dare risalto agli atti relativi all'esercizio della democrazia rappresentativa a livello locale;
- non si dispone di adeguate risorse umane e strumentali per svolgere il predetto servizio, per cui si rende necessario ricorrere, in outsourcing, all'esterno;

Considerato che, approssimandosi la scadenza del precedente affidamento disposto con determinazione dell'Area Servizi di Staff n. 1712 del 31.10.2018 (scadenza fissata al 31.10.2020), con nota ricevuta a prot. com n. 66035 del 15.10.2020 la ditta LIVE s.r.l. si è resa disponibile ad un rinnovo contrattuale con relativa scontistica riportata rispetto al prezzo attuale di € 0,85/minuto, restando invariate le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni relative ai tempi di consegna previsti, offrendo, nello specifico, in caso di proroga per anni 1 l'importo di € 0,83/minuto e in caso di proroga per anni 2 l'importo di € 0,80/minuto;

**Fatto presente** che il valore contrattuale presunto per l'affidamento del nuovo servizio biennale, accettando l'offerta formulata dall'operatore uscente LIVE srl per il rinnovo per un ulteriore biennio, è stimato in Euro 4.608,00 + IVA 22 % ed è stato determinato moltiplicando i seguenti dati:

- Euro 0,80, IVA esclusa, costo/minuto del servizio;
- n. 4 ore presunte (240 minuti presunti) di durata di ogni seduta del Consiglio Comunale;
- n. 12 sedute presunte del Consiglio Comunale nell'arco di n. 1 anno;
- n. 2 anni di affidamento del servizio.

## Dato atto che:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che l'affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di proporzionalità;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020, dispone che, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

#### Verificato che:

- CONSIP s.p.a. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, e che il medesimo servizio è tuttavia reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- ai fini del precedente affidamento del servizio per il biennio 01/11/2018 31/10/2020, si era proceduto mediante affidamento diretto, con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, delle rispettive linee guida dell'ANAC, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012.

#### Richiamati:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base";
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, il quale dispone che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

**Determinati**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.:

- oggetto del contratto: fornitura del servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;
- fine da perseguire: assicurare la trascrizione completa delle sedute del Consiglio Comunale;
- forma del contratto: scrittura privata nella modalità dello scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- durata del contratto: due anni decorrenti dal 01.11.2020;
- clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nella lettera di invito già allegata alla precedente determinazione di primo affidamento del servizio n. 1712 del 31.10.2018;
- criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto, con riferimento all'ipotesi di invito rivolto all'operatore uscente:

- di quanto prescritto dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01 marzo 2018, che ha aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e richiamato in particolare il paragrafo 3.7 della suddetta delibera:
  - "Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente".
- della costante giurisprudenza amministrativa in materia; in particolare, afferma Cons. Stato, sez. V, 17/1/2019, n. 435 che "la motivazione richiesta per derogare al principio di rotazione si incentra non su tutti i concorrenti, ma solo sul gestore uscente, e gli elementi di cui sopra non attengono a tale ambito, la sola considerazione dell'ampiezza della platea dei concorrenti non comporta la mancata applicazione del principio di rotazione, essendo, piuttosto e di contro, il numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato a rilevare in tema di deroga al principio (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2017, n. 5854)".

Dato conto della prevalente giurisprudenza in materia di rinnovo dei contratti pubblici, che di seguito si sintetizza:

- con riferimento all'ipotesi di rinnovo degli appalti pubblici di fornitura di beni e servizi, la giurisprudenza ha ritenuto che tale rinnovo che non può mai essere tacito va inteso, come "mera proroga dell'originaria durata negoziale per un ulteriore periodo di tempo, fermi restando gli altri patti e clausole contrattuali" (Cons. Stato, sez. III, parere 4.3.1997 n. 269; cfr. sez. V, sentenza 19.2.2003 n.921);
- "la facoltà di rinnovo ... in effetti è una proroga, non potendosi modificare il precedente contenuto contrattuale salva la riduzione del prezzo" (Cons. Stato, sez. V, sent. 19.2.2003 n.921, che richiama il parere sez. III 4.3.1997 n. 269);
- "il rinnovo del contratto ... comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.3.2002 n. 1767, sez.. V, 31.12.2003 n.9302); "le procedure negoziate dirette, volte al rinnovo di un contratto in essere...." (T.A.R. Lombardia Brescia 25/8/2003 n. 1185); "la determinazione di procedere ad una trattativa privata (tale è la procedura di rinnovo automatico o tacito) è illegittima se è adottata al di fuori dei casi consentiti dalla legge ...." (Tar Puglia-Lecce, sez. II, sentenza n 8416 del 18.12.2002).
- sotto tale profilo, costituendo una deroga al principio generale della gara ad evidenza pubblica, il rinnovo si connota per il carattere dell'eccezionalità, potendo ad esso farsi ricorso solo previa congrua motivazione e nell'ipotesi di simultanea sussistenza dei presupposti previsti dalla fattispecie legale, e, in particolare dopo aver positivamente accertato la ricorrenza del "pubblico interesse" e della "convenienza";

- solo l'effettivo risparmio di spesa, oltre all'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale in essere, conseguibile attraverso lo strumento del rinnovo possono giustificare la compressione della regola generale del ricorso al mercato mediante stimolo della concorrenza attraverso l'espletamento di una gara formale ad evidenza pubblica;
- "le procedure negoziate dirette, volte al rinnovo di un contratto in essere o all'affidamento ad un nuovo soggetto, sono in ogni caso viste con sfavore dall'attuale ordinamento fondato sul principio della concorrenza e dell'evidenza pubblica per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, per cui il ricorso alle stesse deve essere assistito da specifica e puntuale motivazione non solo in ordine ai relativi presupposti ma anche con riferimento alle concrete ragioni di convenienza e di pubblico interesse" (T.A.R. Lombardia Brescia 25/8/2003 n. 1185).

Ritenuto, pertanto, di motivare il rinnovo dell'affidamento biennale del servizio in oggetto all'operatore uscente sulla scorta delle seguenti valutazioni:

- il servizio di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale è funzionale alla trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale e alla semplificazione delle procedure dell'Ufficio di competenza;
- la qualità del servizio, in termini di puntualità e correttezza della trasposizione e di tempistiche rapide per la restituzione, contribuisce certamente anche ad una maggior qualità e precisione nella redazione dei verbali di seduta e a dare risalto agli atti relativi all'esercizio della democrazia rappresentativa a livello locale;
- non si dispone di adeguate risorse umane e strumentali per svolgere il predetto servizio, per cui si rende necessario ricorrere, in outsourcing, all'esterno;
- il servizio svolto dalla ditta LIVE s.r.l. nel biennio che sta chiudendosi si è rilevato qualitativamente rilevante ed efficace e la valutazione di qualità, da quanto riscontrato dall'Ufficio Delibere, è sicuramente alta, soprattutto se confrontata con le prestazioni rese in precedenti affidamenti del servizio;
- in comparazione con precedenti affidamenti, è alta non solo la valutazione qualitativa ma anche è forte l'apprezzamento delle tempistiche per la restituzione della trasposizione delle registrazioni (l'operatore si è dimostrato particolarmente rapido senza con ciò sacrificare la qualità del lavoro) e ciò sveltisce anche le tempistiche dell'Ufficio Delibere per il confezionamento dei verbali e la loro successiva pubblicazione all'Albo web;
- l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione del servizio comporta anche un significativo risparmio ed efficientamento dell'attività del personale dell'Ufficio Delibere, che, peraltro, allo stato attuale si trova ridotto a n. 2 unità di personale contro le n. 3 unità di personale presenti fino a qualche mese fa;
- la ditta, che era già risultata aggiudicataria della trattativa diretta a mezzo MEPA svolta due anni fa, avendo formulato la migliore offerta, risulta ora aver offerto anche un'ulteriore scontistica, a parità di condizioni qualitative e quantitative, e dunque l'offerta di rinnovo si presenta sicuramente di maggior vantaggio economico per l'Ente rispetto all'opzione volta ad espletare una nuova indagine di mercato, anche a mezzo MEPA o a prescindere dato che ci si trova sotto la soglia dei 5.000 euro per l'obbligo di ricorso al MEPA, con il rischio di ottenere prezzi più alti e condizioni qualitativamente peggiori;

Ritenuto di procedere con il rinnovo dell'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico LIVE S.R.L., che ha offerto la somma di Euro 0,80 al minuto, costo comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, con decorrenza dal 01.11.2020 e con termine al 31.10.2022, per il complessivo importo di € 4.608,00 + IVA 22 % per l'intero periodo.

Constatato che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva resa a prot. com. n. 66833 del 19.10.2020, e che sono state completate, con esito positivo, le seguenti verifiche, agli atti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente il numero di protocollo INAIL\_24140566 e scadenza di validità in data 11/02/2021;
- l'estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l'ANAC, in data 19.10.2020, da cui risulta che "non sono state individuate annotazioni";
- l'estratto del registro imprese, in data 19.10.2020, dal quale non risulta l'esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse.

Considerato che l'operatore economico ha reso l'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 richiesta dal vigente PTPCT del Comune di Bassano del Grappa e sue Circolari attuative, e ha comunicato il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come da documentazione ricevuta a prot. n. 66833 del 19.10.2020;

**Rilevato** che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare) Z862ED0DF5, anche in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dato atto che per il presente affidamento non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti della ditta affidataria e quella svolta dai dipendenti dell'Amministrazione comunale per cui non ricorre l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I..

### Visti:

- la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 che ha aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* e il D.L. 187/2010 convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
- la determinazione del Consiglio dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;
- l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio, il quale ha modificato l'art.1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: "450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ...... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."

Atteso che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei seguenti atti deliberativi:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, e successive deliberazioni di variazione;
- deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 7 febbraio 2020 avente per oggetto: "Approvazione Piano della Performance 2020-2022 e Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022", e successive deliberazioni di variazione;

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (Codice dei contratti pubblici);
- le linee guida ANAC per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

## DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la motivazione;
- 2. di rinnovare l'affidamento del servizio biennale di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale, dal 01/11/2020 al 31/10/2022, all'operatore economico LIVE S.R.L., con sede legale in Padova (PD), in Via Fornace Morandi n. 18 int. 3, C.F. e P.Iva 01399050283, che ha offerto la somma di Euro 0,80 al minuto di registrazione, costo comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- 3. di impegnare la somma di Euro 5.621,76, comprensiva dell'IVA al 22%, e di imputare tale somma sui seguenti Capitoli:
  - € 468,48 sul Capitolo 100021 del bilancio 2020 "Servizio verbalizzazione Consiglio Comunale" (Estremi di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103);
  - € 2.810,88 sul Capitolo 100021 del bilancio 2021 "Servizio verbalizzazione Consiglio Comunale" (Estremi di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103);
  - € 2.342,40 sul Capitolo 100021 del bilancio 2022 "Servizio verbalizzazione Consiglio Comunale" (Estremi di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103);

- 4. di dare atto che il servizio di verbalizzazione sarà svolto secondo le clausole ritenute essenziali contenute nella presente determinazione e nella lettera di invito già allegata alla precedente determinazione di primo affidamento del servizio n. 1712 del 31.10.2018;
- 5. di dare atto che, ai fini dell'attivazione del procedimento di affidamento, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z862ED0DF5;
- 6. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta LIVE srl a mezzo PEC, con richiesta di riscontro per accettazione dell'affidamento del servizio;
- indirizzo 7. di consegnare all'affidatario del servizio il seguente **URL** http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-deidipendenti-pubblici, del sito del Comune, ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Bassano del Grappa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- 8. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022, sulla base degli impegni rispettivamente assunti;
- 9. di provvedere al pagamento del servizio, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell'affidatario che verranno liquidate dal Dirigente dell'Area "Servizi di Staff", previa attestazione della regolarità della prestazione da parte dell'ordinante.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	159_2022
U	2788_2020
U	411_2021

.